

REGOLAMENTO (CE) N. 406/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/94⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94;

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita, al fine di evitare speculazioni, è necessario modificare le condizioni di accesso al regime in causa, nonché il ritiro delle domande introdotte dagli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 3, lettera a), è sostituito dal seguente:
 - « a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 50 t (peso prodotto) od esportato almeno 500 t (peso prodotto), di prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 nel corso di ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno di presentazione delle domande di titoli; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale; ».
- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 104.